

Decisione n. 46 del 27 ottobre 2021

OGGETTO: Dott.ssa (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza con la quale la Dott.ssa (*Omissis*) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame, ai sensi della L.241/90, del parziale denegato accesso tacito opposto dal Comune di (*Omissis*) alla richiesta di accesso agli atti relativi all'Ordinanza n. 26, come esplicitato nella predetta nota;

VISTE le note con le quali quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha richiesto alla ricorrente di dettagliare la documentazione mancante ed al Comune di (*Omissis*) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso;

PRESO ATTO che le parti hanno fornito il riscontro richiesto nel termine assegnato;



Il Difensore Civico

RILEVATO che il Responsabile del Servizio di P.L. con nota (allegata) del 14.10.21, ha ritenuto, nello specifico, che la richiesta di sospensione dell'ordinanza a firma del sig. (*Omissis*) fosse sottratta all'accesso poiché coperta da segreto istruttorio in quanto "atto giudiziario" ed in merito alle foto ha rappresentato che nel fascicolo non sono presenti ulteriori foto oltre quelle inviate dalla ricorrente;

CONSIDERATO, nel merito, che il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. del 28/10/2016, n. 4537 relativamente alla non ostensibilità degli atti di Polizia Giudiziaria ha stabilito che:

a. ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti prodotti o detenuti dall'Amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale "*sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari*";

b. la secretazione copre singoli atti di indagine o una loro sequenza e permane non oltre l'avviso di conclusione delle indagini; la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato, fatte salve eventuali richieste di proroga indagini assentite;

6. l'art. 24, L. n. 241/1990 recita come segue: "*l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di*

differimento", mentre l'art. 9, D.P.R. n. 184/2006 dispone che "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa";

RAPPRESENTATO nel caso di specie che, nell'ipotesi in cui l'atto richiesto sia qualificabile quale atto giudiziario e pertanto sottoposto al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., questo risulterebbe sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 24 legge 241/1990 in quanto coperto da segreto, fino alla chiusura delle indagini preliminari, fatte salve eventuali richieste di proroga indagini assentite;

RITENUTO che sussistono, in parte, i presupposti di fatto e di diritto in capo al ricorrente per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;

Tutto ciò premesso

DECIDE

a. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame della Dott.ssa (*Omissis*) relativamente alla richiesta di sospensione dell'Ordinanza n. 26 a firma del Sig. (*Omissis*) consentendone l'accesso al termine delle indagini preliminari (differimento).



Il Difensore Civico

b. di ritenere non accoglibile la richiesta nella parte relativa alle richieste di foto in quanto non sono presenti nel fascicolo ulteriori foto oltre quelle inviate all'Ente dalla ricorrente.

c. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

(*Avv. Giandonato Morra*)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005.
Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.